

Codice A1814B

D.D. 10 gennaio 2023, n. 36

**ATTG 235 - Concessione demaniale breve e autorizzazione idraulica per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda sx) del rio di Val Maggiore - località Molinasso in Comune di Ferrere (AT) . Richiedente: Sig.ra Vigna Anna Maria.**



**ATTO DD 36/A1814B/2023**

**DEL 10/01/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** ATTG 235 - Concessione demaniale breve e autorizzazione idraulica per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo (sponda sx) del rio di Val Maggiore - località Molinasso in Comune di Ferrere (AT) . Richiedente: Sig.ra Vigna Anna Maria.

In data 01/12/2022 con nota acquisita al protocollo regionale ( n° 51236 in data pari data), la Sig.ra Vigna Anna Maria *omissis* ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente nel tratto d'alveo del Rio di Val Maggiore (sponda sx), località Molinasso- antistante i mappali identificati dal Fg. 1 – Part. 455 e 307 del Comune di Ferrere (AT) .

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

Con nota prot. n° 51371 del 02/12/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e della L.R. n° 14/2014.

L' avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è rimasto pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ferrere (AT) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/12/2022, senza dare luogo ad osservazioni od opposizione di sorta.

In data 14/12/2022 è stata effettuata visita in sopralluogo nell'area oggetto d'intervento riscontrando la presenza di piante ed arbusti nell'alveo attivo del corso d'acqua nonché di soggetti secchi,deperenti e instabili sul ciglio alto di sponda che potrebbero costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ovvero creare disordini idraulici in caso di caduta in alveo.

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, l'esecuzione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Val Maggiore e, secondo la vigente normativa regionale forestale puo' essere riconducibile alle attività di manutenzione idraulica finalizzate al mantenimento delle sezioni idrauliche necessarie a far defluire le piene di riferimento garantendo la conservazione dei manufatti d'attraversamento e la sicurezza del territorio

circostante e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 ( BUR n° 38 del 20/09/2012).

Ravvisata quindi la necessità idraulica, ai sensi dell'Allegato A (tabella canoni) della D.D. n° 3484 del 24/11/2021 e s.m.i. prevista dall'art.56 della L.R. n° 19 del 17/12/2018, il valore delle piante tagliate, nel rispetto delle leggi in materia e delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente atto, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*" in quanto il Rio Val Maggiore è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n° 61.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge,

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il D. Lgs. n° 112/1998;
- la L.R. n° 44/2000;
- le LL.RR. n° 20/2002 e n°12(2004);
- il Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal R.R. n° 2/R del 04/04/2011;
- la L.R. n° 4 del 10/02/2009;
- il Regolamento Regionale Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis);
- la Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012);
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2021 - All. A (tabella canoni) rettificata con D.D. n° 3928 del 28/12/2021;
- l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;

*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la Sig.ra Vigna Anna Maria ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nell'alveo del Rio Val Maggiore (in sponda sx), nel tratto antistante i mappali identificati dal Fg 1 - Part. 455 e 307 del Comune di Ferrere (AT) - località Molinasso, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni:

- l'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Regionale;
- il taglio manutentivo della vegetazione dovrà essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (L.R. n° 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento

di attuazione (R.R. n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012) ed in particolare:

- all'interno dell'alveo attivo ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), il taglio della vegetazione potrà avvenire mediante ceduzione senza rilascio di matricine (cosiddetto "a raso");
- nella restante porzione di alveo ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio superiore di sponda nonché nella fascia dei adiacenti 10 m retrostanti al ciglio superiore di sponda il taglio della vegetazione dovrà **essere limitato ai soggetti secchi, deperenti, instabili, fortemente inclinati** che possono cadere nell'alveo o essere esposti a fluitazione in caso di piena e che possono pregiudicare l'efficienza delle sezioni di deflusso (art. 37 comma 2 del precitato Regolamento forestale). **E' vietata ogni forma di taglio a raso.**
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divolto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, sarà obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) dovrà essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nelle aree di possibile esondazione e la trinciatura con abbandono del materiale di risulta in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua;
- è fatto divieto assoluto sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori in argomento, dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare, al Settore Tecnico Regionale AL-AT e al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente alle prescrizioni impartite e alle vigenti leggi in materia;
- la presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto

autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione necessari secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

Considerata la finalità dell'intervento, ritenuto che lo stesso se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e delle vigenti leggi in materia, rientri nell'ambito d'applicazione della lettera n) dell'Allegato A della tabella canoni che costituisce parte integrante della D.D. n° 3484 del 24/11/2021 rettificata con D.D. n° 3928 del 28/12/2021 (ex art. 56 della L.R. n° 19 del 17/12/2018), il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BUR) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il funzionario estensore  
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli